

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire alla Fondazione senatore Pascale in Napoli, Istituto per lo studio e la cura dei tumori

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto per lo studio e la cura dei tumori «Fondazione senatore Pascale» di Napoli, ebbe il suo riconoscimento giuridico con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2303, e quello di istituzione a carattere scientifico con decreto ministeriale 11 aprile 1940.

Attualmente l'Istituto risulta costituito da due sezioni: una scientifica — comprendente un reparto anatomico-istologico ed un reparto biologico — ed una ospedaliera formata dai reparti chirurgo, ginecologico, medico e radiologico. Completano i servizi gli ambulatori ed un laboratorio clinico.

Per la sua ubicazione nel Mezzogiorno d'Italia, l'Istituto, sorto per accogliere 140 ammalati, ha dovuto portare la recettività, per far fronte alle sempre maggiori richieste di ricovero, a 260 posti-letto senza, peraltro, poter soddisfare le esigenze sanitarie assistenziali.

L'Istituto, infatti, costituisce in tutta l'Italia meridionale l'unica istituzione in grado, pur nelle attuali carenze recettive ed organizzative, di svolgere le finalità di ricerca e di assistenza in campo oncologico.

Negli ultimi anni l'insufficienza recettiva dell'Istituto acuitasi per l'incremento delle forme neoplastiche, è divenuta talmente evidente che gli ammalati per essere accolti debbono prenotarsi con mesi di anticipo e persone venute da lontano sono sovente respinte per mancanza di posti-letto.

Tale situazione rende necessario un radicale programma di potenziamento dell'Istituto mediante nuove costruzioni, il completamento e l'ampliamento di padiglioni ed impianti, la riorganizzazione della Sezione scientifica ed il potenziamento delle attrezzature.

Per far fronte a tali esigenze è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede la concessione di un contributo straordinario a favore del predetto Istituto nella misura di lire un miliardo da ripartirsi in tre esercizi finanziari.

Il relativo onere sarà fronteggiato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È concesso a favore della Fondazione senatore Pascale con sede in Napoli, eretto in ente morale con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2303, un contributo straordinario di lire un miliardo per il completamento e l'ampliamento degli edifici, impianti ed attrezzature dei servizi clinici.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in tre esercizi finanziari nella misura di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1965-66. Il predetto contributo è stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 2.

I progetti di opere e i programmi di acquisto delle attrezzature sono approvati dal Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità.

L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà corrisposto, per le opere, nei limiti dello stanziamento annuale, con decreto motivato del Ministro della sanità su presentazione di stati di avanzamento dei lavori visti dal medico provinciale e dal Genio civile.

I lavori sono sottoposti alla vigilanza del Genio civile.

Per gli acquisti delle attrezzature il contributo sarà corrisposto, nei limiti di cui al primo comma, con decreto del Ministro

della sanità su presentazione di fatture viste dal Medico provinciale e dall'ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.